

**Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 – Revolution/EUIPO (REVOLUTION)**(Causa T-654/14) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo REVOLUTION — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2016/C 251/25)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Revolution LLC (Washington DC, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Roncaglia, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Geroulakos, successivamente D. Gája e A. Folliard-Monguiral, agenti)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 giugno 2014 (procedimento R 2143/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo REVOLUTION come marchio dell'Unione europea.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Revolution LLC è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 388 del 3.11.2014.

**Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2016 – Ungheria/Commissione**(Causa T-662/14) <sup>(1)</sup>

**[«Politica agricola comune — Pagamenti diretti — Criteri aggiuntivi per le aree di interesse ecologico con bosco ceduo a rotazione rapida — Articolo 45, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 — Articolo 46, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 — Abuso di potere — Certezza del diritto — Non discriminazione — Legittimo affidamento — Diritto di proprietà — Obbligo di motivazione»]**

(2016/C 251/26)

Lingua processuale: l'ungherese

**Parti**

**Ricorrente:** Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg, A. Sipos e G. von Rintelen, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della parte della prima frase dell'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1), che enuncia quanto segue: «selezionando dall'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene».

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Ungheria è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 448 del 15.12.2014.

---

**Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 – HX/Consiglio**

(Causa T-723/14) <sup>(1)</sup>

(«*Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali — Adattamento delle conclusioni — Errore di valutazione*»)

(2016/C 251/27)

Lingua processuale: il bulgaro

**Parti**

Ricorrente: HX (Damas, Siria) (rappresentante: S. Koev, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e S. Kyriakopoulou, agenti)

**Oggetto**

Ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE e volto all'annullamento della decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 217, pag. 49), del regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 217, pag. 10), e della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 132, pag. 82), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive

**Dispositivo**

- 1) La decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria sono annullati nella parte in cui tali atti concernono il sig. HX.